

## Ministero dell'Istruzione e del Merito

# UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO LICEO SCIENTIFICO STATALE "FEDERIGO ENRIQUES"

VIA F. PAOLINI, 196 - 00122 ROMA (RM)

Tel. 06121126340 fax 065681579 PEO rmps090001@istruzione.it PEC rmps090001@pec.istruzione.it Codice Fiscale: 80204630588 Codice Meccanografico: RMPS090001 Distretto 21 Ambito Territoriale Lazio 10 Istituto capofila della Rete territoriale di scopo "Lazio 10"

Roma, 19 novembre 2024

Alle Famiglie e agli studenti delle classi Al personale docente Al DSGA

**SEDE** 

## Oggetto: Regolamento e procedure Divieto di Fumo - A.S. 2024-25

In allegato il regolamento con le relative procedure per il divieto di fumo nei nelle strutture e nei locali dell'Istituto.

> La Dirigente Scolastica Prof.ssa Monica Bernard

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)

# REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE E NEI LOCALI DELL'Liceo Scientifico Statale "FEDERIGO ENRIQUES"

#### **PREMESSA**

Il presente regolamento ha per oggetto l'attuazione in tutte le sedi dell'Liceo Scientifico Statale "FEDERIGO ENRIQUES" della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo e persegue il fine primario della "tutela della salute dei non fumatori", nonché la prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco. La normativa vigente prevede il divieto totale di fumo, compreso l'utilizzo delle sigarette elettroniche, nelle "scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione

... Conseguentemente è vietato fumare in tutti i locali chiusi ed in tutte le aree esterne di pertinenza di tutte le sedi del Liceo Scientifico Statale "FEDERIGO ENRIQUES".

### Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riassume in modo schematico la legislazione in materia di sicurezza sul lavoro che può essere utilizzata come riferimento per la tutela della salute dei lavoratori contro il fumo passivo nell'istituto Liceo Scientifico Statale "FEDERIGO ENRIQUES":

- Art. 32 della Costituzione (1947): "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,...."
- Art. 41 della Costituzione: "L'iniziativa privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana...."
- Art. 2087 del c.c. (1942) "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che... sono necessarie a tutelare l'integrità fisica... dei prestatori di lavoro".
- Art. 9 del D.P.R. 303 del 19.03.1956 (modificato dall'art. 16 D.Lgs. 242 del 19.03.1996): aerazione dei luoghi di lavoro chiusi. "I lavoratori devono disporre di aria salubre in quantità sufficiente, anche ottenuta con impianti di aerazione".
- Art. 9 L. 300 del 20.05.1970: (Statuto dei lavoratori) Diritto dei lavoratori a controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione... e di promuovere tutte le misure idonee a tutelare la loro salute....
- Legge 11 novembre 1975, n. 584, che impone il divieto di fumo in specifici ambienti e su mezzi pubblici;
- Legge 689/1981 e successive modifiche, che disciplinano le sanzioni amministrative per le infrazioni legate al divieto di fumo;
- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici", ha poi esteso il divieto di fumo ai locali destinati al ricevimento del pubblico per l'erogazione di servizi pubblici e utilizzati dalla pubblica amministrazione, dalle aziende pubbliche e dai privati esercenti servizi pubblici.
- Legge 81/2008: Specifica le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, con applicazioni anche negli ambienti scolastici.

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69 In sede di applicazione della legge n. 584 dell'11 novembre 1975;
- Legge 689/1981 Legge di depenalizzazione;
- D.P.C.M. 14/12/1995 Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
- Legge 28/12/2001, n. 448 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato:
- Legge 16.11.2003, n. 3 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;

- Legge 31.10.2003, n. 306 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- D.I. del 01.02 2001, n. 44 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- D.L. 30.03.2001, 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 Comparto Scuola;
- D.L. 81/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- CCNL scuola 2006-2009 Comparto Scuola;
- Legge 16.01.2013 n. 3 art. 51 come modificato dall'art. 4 del D.L. 12.09.2013 n. 104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
- D.L. 12.09.2013 n. 104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (Convertito da L. 128/2013);
- D.L. 12.01.2016 n. 6 (in vigore dal 2.2.2016) finalizzato ad assicurare un elevato livello di protezione della salute.

I limiti di queste normative sono stati superati con la Legge 3 del 16 gennaio 2003 (art. 51), "Tutela della salute dei non fumatori" che ha esteso il divieto di fumo a tutti i locali chiusi (compresi i luoghi di lavoro privati o non aperti al pubblico, gli esercizi commerciali e di ristorazione, i luoghi di svago, palestre, centri sportivi), con le sole eccezioni dei locali riservati ai fumatori e degli ambiti strettamente privati (abitazioni civili).

Complessivamente dall'esame della legislazione sul divieto di fumo si ricavano le seguenti conclusioni:

- 1) Il diritto alla tutela della salute deve prevalere sulla libertà del singolo di fumare.
- 2) Nei luoghi di lavoro deve essere garantita la salubrità dell'aria e qualsiasi pericolo per la salute dei lavoratori derivante dall'inquinamento dell'aria, ivi compreso il fumo di tabacco, deve essere eliminato.
- 3) I datori di lavoro devono attivarsi per verificare se in concreto la salute e sicurezza dei lavoratori siano adeguatamente tutelate e per individuare possibili interventi.

#### Art. 2 – FINALITÁ

Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti del Liceo Scientifico Statale "FEDERIGO ENRIQUES", come sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute
- e della Sicurezza);
- **b)** prevenire l'abitudine di fumare;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- **f)** far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013,11. 128);
- g) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.

**h)** Con il presente Regolamento e con l'attuazione dei progetti di "Educazione alla salute", la Scuola si rende promotrice di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo.

#### Art. 3 – SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

- a) E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali del Liceo Scientifico Statale "FEDERIGO ENRIQUES" e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico : aule, corridoi, laboratori, palestre, giardini e cortili.
- **b)** In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, i nominativi dei docenti e del personale ATA responsabili per la vigilanza, denominati responsabili preposti, cui spetta rilevare le violazioni.

#### **Art. 4- DESTINATARI**

Il presente regolamento si applica a tutto il personale scolastico (docenti e ATA), agli studenti e a chiunque frequenti il Liceo Scientifico Statale "FEDERIGO ENRIQUES" per qualsiasi motivo, anche temporaneamente.

# Art. 5 – SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

- **a)** I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo sono individuati dal Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale "FEDERIGO ENRIQUES" tra il personale docente e non docente.
- **b)** Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico e indicati nella cartellonistica di divieto di fumo.
- c) E' compito dei responsabili preposti:
  - Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile: in tutti i luoghi ove vige il divieto quindi anche nelle aule, nei laboratori, nella palestra, nei bagni, nelle zone all'aperto.
  - Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
- d) Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile Preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell'ambito scolastico.
- e) I responsabili Preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

#### Art. 6 - PROCEDURA D'ACCERTAMENTO

- a) Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in triplice copia del relativo verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.
- **b)** In mancanza della contestazione personale al trasgressore (Se la violazione non può essere contestata immediatamente), gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.
- c) In caso di trasgressione della norma da parte di minore di anni 18, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.
- d) Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. Il Preposto provvede alla trasmissione immediata al Dirigente Scolastico del verbale.

- e) Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.
- **f)** Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

#### Art.7 – SANZIONI

- a) Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo.
- **b)** Nel caso del minore che non ottemperi al divieto di fumo si considera in solido la famiglia del minore quale responsabile del comportamento illecito del figlio o della figlia ravvisandosi una colpa in educando ,pertanto per gli studenti minorenni, la famiglia può essere ritenuta responsabile, con l'obbligo di pagamento della sanzione.
- c) Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
- d) Peraltro, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.
- e) I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- f) La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti viene presa in considerazione dai Consigli di Classe nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari in quanto violazione del Regolamento d'Istituto.

## Art. 8- PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

- **a)** Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a 55,00 € o 110,00 € in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni.
- b) Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
- in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo BIT e indicando la causale del versamento.
- direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
- presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
- c) L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. L'Liceo Scientifico Statale "FEDERIGO ENRIQUES" rilascerà una ricevuta all'interessato.

### Art. 9 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti. Al presente Regolamento sono allegate le Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumo contenenti i seguenti modelli:

#### **ALLEGATI ALLA PROCEDURA:**

Allegato A: Verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumare;

**Allegato B:** Notifica di violazione ai genitori dell'alunno minorenne ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 L n. 689/1981;

Allegato C: Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumo;

Allegato D: Fac-simile di trasmissione al Prefetto di copia del verbale;

Allegato E: Fac-simile di trasmissione al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento.



# Liceo Scientifico Statale "FEDERIGO ENRIQUES"

Via Federico Paolini, 196 - 00122, Roma

## ALLEGATO A

# VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE.

(L.584/1975 - ART.51 L.3/2003 - ART.4 D.L.104/13 VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA L.689/1981)

Verbale n del	
Il giorno del mese di nei locali /area all'aperto di pertinenza del Liceo	
Scientifico Statale "FEDERIGO ENRIQUES", alle oreil sottoscritto incaricato dell'accertamento	
e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla legge 16.01.2003, n. 3, con provvedimento	
del Dirigente scolastico n del , ha accertato che il Sig , nato	
a il residente in via identificato	
con/o conoscenza diretta , in servizio presso (se	
dipendente) ha violato la norma dell'art. 51 della L.3/2003 in	
quanto(sorpreso	
nell'atto di fumare ; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.) ; Il trasgressore dichiara	
commina allo/a stesso/a una ammenda pari a €;	
Non / Si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.	
AVVERTENZA Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00 da effettuarsi:	
<ol> <li>con pagamento diretto al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di ROMA;</li> </ol>	
2. con delega alla propria banca al pagamento; 3. presso gli uffici postali.  Il pagamento nel caso di pagamento in banca o presso gli uffici postali dovrà avvenire compilando l'apposito modello F23 dell'Agenzia delle Entrate – in distribuzione presso le sedi del concessionario, delle banche delegate e degli uffici postali – indicando il codice tributo 131T, corrispondente alla voce "Multe e ammende per tributi diversi da I.V.A.", il codice ufficio e la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo). Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare entro 60 giorni dalla data di contestazione copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione. Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati	
possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.	
Il trasgressore Il responsabile preposto	

# NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO MINORENNE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 LEGGE N. 689/1981

Prot. n Raccomandata AR
Ai Sig genitori dell'alunno
Classe
<b>OGGETTO:</b> Processo verbale n del Notificazione di violazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 Legge n. 689/1981 .
L'anno, il giorno, del mese di, alle ore, nei
locali/oppure nell'area all'aperto di pertinenza del Liceo Scientifico Statale "FEDERIGO ENRIQUES" -
00122, Roma sede di
□ Via Federico Paolini, 196 □ via Olivieri □ via A. da Garessio
Il sottoscritto, in qualità di responsabile preposto all'accertamento e
contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della
Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall'art. 4 del Decreto-legge 9 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modifiche, in Legge con provvedimento 8 novembre 2013, n.128,accerta che:
l'alunno/a
a, Via,ha violato le
disposizioni della normativa antifumo in quanto sorpreso a fumare nei locali dell'istituzione educativa (o
negli spazi e aree della scuola) nonostante fossero presenti i cartelli previsti dalla normativa sopra
richiamata, nonché il servizio di vigilanza; pertanto l'allievo è soggetto ad una ammenda pari a €;
si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.  AVVERTENZA: A norma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il soggetto incaricato per il tramite del Rettore - Dirigente scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative. Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio previsto all'art. 18, 1° comma, della legge N.689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dalla presente contestazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto di ROMA scritti e documenti difensivi e possono chiedere di essere sentiti.  Il verbalizzante

#### ALLEGATO C

## ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO.

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo "Verbale di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumare", mentre per il pagamento forniscono il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato - Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo nel Liceo Scientifico Statale "FEDERIGO ENRIQUES"- Via Federico Paolini, 196 - 00122, Roma.

L'entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell'art.16 della legge 689/81, sono sintetizzate nei termini di seguito riportati.

La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275,00 (La legge 3/2003 prevedeva per i trasgressori multe dai 25 ai 250 euro. Successivamente, la Finanziaria 2005 −legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 189 − ha ulteriormente inasprito le sanzioni del 10%, portando l'importo della sanzione da € 27,50 a € 275,00).

La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550 €). In particolare :

per i trasgressori al divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative (l. 584/1975 art.7): da  $\ensuremath{\epsilon}$  27.50 a  $\ensuremath{\epsilon}$  27.500 in caso di violazione del divieto di fumare, in particolare .

## 1. € 27,50 per violazione in area aperta

#### 2. € 55,00 per violazione in area chiusa e scale di emergenza

Tali importi verranno aumentati di due volte, tre volte ecc. fino al massimo in caso di recidiva.

La misura della sanzione è raddoppiata (ed ammonta quindi da un minimo di euro 55,00 ad un massimo di euro 550,00) qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età.

È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55,00 Euro (doppio di euro 27,50, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di euro 55, più conveniente di un terzo di 550). L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato: - in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo nel Liceo Scientifico Statale "FEDERIGO ENRIQUES"; - presso la Tesoreria provinciale di ROMA competente per territorio; - presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo nell'Istituto "Liceo Scientifico Statale "FEDERIGO ENRIQUES"" di Via Federico Paolini, 196 -00122, Roma. In caso di trasgressione al divieto, i responsabili preposti, incaricati dell'accertamento delle infrazioni: - provvedono alla redazione in duplice copia del verbale di accertamento e contestazione mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità; - individuano l'ammenda da comminare; consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento; - consegnano la seconda copia all'ufficio di segreteria; In ordine di tempo, i responsabili preposti: - Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e stilano il verbale per violazione. - Richiedono al trasgressore - se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale. - In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale". Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare. Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale (nel caso di minorenne, la famiglia), inseriscono l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale". Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente. Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo".

# Allegato D:

# FAC-SIMILE DI TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Al Sig. Prefetto della Provincia di sua sede
Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori)
- Trasmissione copia del verbale per violazione della norma. Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si
comunica che, in data, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata
legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig Funzionario Incaricato dallo
scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.
Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

(Prof.ssa Monica Bernard)

Allegato E:

Prof.ssa Monica Bernard

FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO
Al Sig. Prefetto della provincia di
Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge
Oggetto. Richiesta intervento per fiscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge
584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori)
Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in dataè stato redatto,
a carico di e domiciliato
in, verbale di accertamento di
infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n
del, che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del
D.P.C.M. 14/12/1995. Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal
trasgressore. Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di
codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.
Distinti saluti
Il Diviganta Saclastica
Il Dirigente Scolastico